



COMUNE DI TRENTO

PRG

VARIANTE 2018

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
PROGETTO REVISIONE DEL PRG**

**1a adozione: deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27 febbraio 2019
Adozione definitiva: deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 18 giugno 2019
Approvazione: deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 30 agosto 2019**

Testo di raffronto delle norme modificate

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
---	<p>Art. 42 octies – Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015</p> <p>1. Le aree per le quali è stata accolta la richiesta di inedificabilità ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge provinciale 15/2015 sono individuate con apposito perimetro nella cartografia di PRG.</p> <p>2. Nelle aree E1, E2 ed E3 sono ammessi gli interventi disciplinati dalle relative norme di zona.</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 65 – F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>12. L'area di Lungadige S.Nicolò e contraddistinta con le destinazioni funzionali VP-P-IP è assoggettata alla redazione di un progetto unitario la cui approvazione è di competenza del Consiglio comunale. Oltre al centro di raccolta zonale esistente, che dovrà essere indicato nel progetto unitario, in quest'area sono consentite solo opere di infrastrutturazione del territorio, previo studio di compatibilità da valutare da parte degli organi provinciali competenti riguardo alle problematiche legate alle espansioni del fiume Adige, nonché alle possibili interferenze con la viabilità provinciale. In via transitoria sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione del centro di raccolta zonale esistente.</p>	<p>Art. 65 – F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>12. Nell'area di Lungadige S.Nicolò contraddistinta con le destinazioni funzionali VP-P-IP e indicata in cartografia come "Area per infrastrutture soggetta a Progetto unitario", sono sempre ammessi da parte del soggetto cui risulta affidato dal Comune di Trento il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani tutti gli interventi edilizi coerenti con la destinazione funzionale "IP", nel rispetto degli indici di cui al comma 5 del presente articolo. L'utilizzo dell'area da parte di soggetti non aventi tale qualifica, ferma restando la coerenza con quanto previsto dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti, è subordinato alla preventiva approvazione da parte del Consiglio comunale di apposito Progetto unitario che comprenda le tre destinazioni funzionali previste dal piano regolatore generale, e altresì alla stipula di apposita convenzione secondo quanto disciplinato dalla legge provinciale per il governo del territorio per gli interventi nelle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici da parte dei proprietari delle aree. In assenza di Progetto unitario approvato sull'edificio esistente destinato a centrale di trigenerazione sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 68 bis – <i>Aree per discariche rifiuti inerti e centri di rottamazione veicoli fuori uso¹</i></p> <p>1. Le aree per discariche rifiuti inerti da demolizione e le aree per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso, individuate dal Piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali e dagli stralci al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sono riportate nella cartografia del piano con apposito perimetro. Le aree per discariche rifiuti inerti da demolizione sono contrassegnate dalla sigla DI e le aree per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso sono contrassegnate dalla sigla RO. Le modalità d'intervento ed i parametri urbanistico-edilizi per dette aree sono stabiliti dai relativi atti di individuazione ovvero definiti in sede di valutazione di impatto ambientale delle opere in esse previste.</p>	<p>Art. 68 bis – <i>Aree per discariche rifiuti inerti, per impianti di recupero rifiuti e per centri di rottamazione veicoli fuori uso</i></p> <p>1. Le aree per discariche rifiuti inerti, le aree per impianti di recupero rifiuti e le aree per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso, individuate o localizzate ai sensi del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (TULP) sono riportate nella cartografia del piano con apposito perimetro. Le aree per discariche rifiuti inerti sono contrassegnate dalla sigla Di, le aree per impianti di recupero rifiuti sono contrassegnate dalla sigla Rr e le aree per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso sono contrassegnate dalla sigla Ro. Le modalità d'intervento ed i parametri urbanistico-edilizi per dette aree sono stabiliti dai relativi atti di individuazione ovvero definiti in sede di valutazione di impatto ambientale delle opere in esse previste, opere ed impianti che ai sensi della normativa provinciale sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio.</p>

1 Nota non parte integrante del testo normativo: l'articolo 68 bis è stato introdotto in sede di approvazione della Variante 2004 avvenuta con DGP n. 200 dell'1.2.2008 in quanto come riportato nella parte premessuale della delibera richiamata, la CUP con proprio parere aveva segnalato la necessità che nella cartografia di PRG comparissero le aree per discariche inerti individuate dal Piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali approvato dall'assemblea comprensoriale con delibera n. 3 del 20.5.2002 ed altresì l'individuazione delle aree per il deposito e il trattamento dei veicoli fuori uso e per il trattamento di rifiuti inerti da demolizione di cui alla DGP n. 537 del 16.3.2007 costituenti "localizzazione" del Piano provinciale dei rifiuti.